

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3352

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(VIGLIANESI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(ATTAGUILE)

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658,
sulla previdenza marinara

Seduta del 3 maggio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento ha lo scopo di introdurre nella previdenza marinara le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, norme non ancora recepite perché successive all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658.

Dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 658 si è registrato, infatti, un rilevante dinamismo nei principali istituti dell'assicurazione generale (procedimento di calcolo della pensione e norme sull'adeguamento delle pensioni per effetto della scala mobile, ecc.) ai quali la previdenza marinara deve necessariamente adeguarsi essendo essa integrativa della citata assicurazione.

Oltre a tali norme il disegno di legge contiene disposizioni in relazione ad alcuni problemi la cui soluzione si è rivelata indispensabile nel primo triennio di applicazione della citata legge 27 luglio 1967, n. 658.

Il presente provvedimento consta di tre titoli e 17 articoli. Il Titolo I con i suoi articoli dall'1 all'8, inserisce nella previdenza del mare le innovazioni già in atto nell'assicurazione generale obbligatoria.

Con gli articoli 1 e 2 è stato sostituito, ai fini del calcolo della pensione marittima, il coefficiente 65 per cento oggi vigente con i coefficienti 74 per cento e 80 per cento, già adottati per il calcolo della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con l'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969 e per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975.

Nell'articolo 1 si è fatto inoltre diretto riferimento, per la corresponsione della tredicesima mensilità e delle maggiorazioni per familiari a carico, alle norme generali.

L'articolo 3 recepisce nella previdenza del mare le norme generali limitative, concernenti il cumulo della pensione e retribuzione, in caso di rioccupazione a terra del pensionato.

L'articolo 4 sostituisce al coefficiente massimale pensionistico del 65 per cento quelli previsti dall'assicurazione generale (74 per cento e 80 per cento) lasciando invariate le particolari disposizioni relative al differimento della liquidazione della pensione marittima.

L'articolo 5 fissa l'aliquota contributiva di equilibrio della gestione marittimi sulla base dei dati forniti dall'INPS, con particolare riguardo agli oneri già sostenuti dall'assicurazione generale ed a quelli che l'assicurazione dovrà sostenere in avvenire. L'aliquota contributiva è stata maggiorata, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento, dal 6 per cento al 7,50 per cento ed il maggior onere è stato ripartito, per l'1 per cento, a carico degli armatori, e per lo 0,50 per cento, a carico dei lavoratori.

Il maggior onere che consegue dal provvedimento, di circa 590 milioni annui, è stato rapportato ad un monte retributivo di lire 98.050 milioni, calcolato mediamente per il quadriennio 1970-1973.

Le successive variazioni delle aliquote di competenza della gestione marittimi saranno ripartite, fra datori di lavoro e lavoratori, nella stessa proporzione prevista per le contribuzioni dovute al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'unificazione dei criteri ripartitivi delle contribuzioni si è rivelata necessaria per evitare incertezze allorché interferiscano nelle variazioni richiami contributivi dell'assicurazione generale, con o senza variazioni nelle contribuzioni della gestione integrativa marittima.

L'articolo 6 ripristina la possibilità di ottenere, su domanda, la pensione per gli orfani maggiorenni inabili, già esclusi dal trattamento di reversibilità per effetto delle precedenti disposizioni e dispone, altresì, sempre su richiesta degli interessati, il riesame delle domande presentate tardivamente onde concedere la pensione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, purché a tale data sussistano le condizioni volute dal citato articolo.

L'articolo 7 autorizza il Ministero della marina mercantile ad apportare variazioni ed aggiunte ai gruppi dei porti previsti al punto P) delle tabelle allegate alla legge 27 lu-

glio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il pagamento dei contributi e per il calcolo delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.

L'articolo 8 apporta modificazioni all'articolo 21 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, onde snellire la riscossione dei contributi della gestione marittimi da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Il titolo II concerne la gestione speciale e comprende gli articoli dal 9 al 16.

L'articolo 9, riguardante la misura della pensione, non porta modificazioni ai parametri già stabiliti dalla legge n. 658, limitandosi a recepire le norme dell'assicurazione generale per quanto concerne il pagamento della tredicesima mensilità e le maggiorazioni per familiari a carico. Le innovazioni apportate dall'articolo hanno vigore dal 1° gennaio 1970.

L'articolo 10 concerne il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti.

La disposizione rivela fondamentale ed indifferibile per riequilibrare la gestione speciale che, come è noto, esige attualmente dalle aziende e dagli iscritti un onere integrativo, in aggiunta a quello dell'assicurazione generale, pari al 20 per cento dell'intera retribuzione.

Il trasferimento si impone, per altro, in quanto dette rendite non appartengono alla mutualità della gestione speciale, derivando esse da accantonamenti contributivi di titolari attualmente del tutto estranei alla gestione medesima.

Il secondo comma dell'articolo stabilisce che dette rendite, prima di essere assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria, sono maggiorate, per effetto delle variazioni del costo della vita, del 6,20 per cento, se decorrenti da data anteriore al 1° gennaio 1967, e del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1967 ed il 31 agosto 1967. Tali rendite sono state soppresse dal 1° settembre 1967 dalla legge 27 luglio 1967, n. 658 e costituiscono, quindi, una categoria chiusa ed in via di eliminazione.

L'articolo 11 fissa la misura dell'aliquota contributiva della gestione speciale al 9,65 per cento delle retribuzioni percepite dal personale iscritto, ponendola per il 7,45 per cento a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento a carico dell'iscritto.

La nuova aliquota, determinata con riferimento al quadriennio 1970-1973, riduce di 10,35 unità l'attuale aliquota del 20 per cento, ripartita nel 14,35 per cento, a carico delle aziende, e per il 5,65, a carico del lavoratore.

Tale riduzione incide per 6,90 punti la parte di aliquota attualmente a carico delle aziende e per 3,45 punti quella attualmente a carico dei lavoratori. Essa consegue dal trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni di cui al precedente articolo 10 il cui onere annuo, comprensivo della rivalutazione per scala mobile, è stato mediamente valutato in circa 1.435 milioni di lire.

Rapportando tale importo al monte retributivo medio del quadriennio 1970-1973 (stimato in circa 16.500 milioni), si ottiene, in termini di aliquota non retributiva, la spesa relativa alle pensioni anzidette. Tale aliquota risulta pari all'8,70 per cento delle retribuzioni imponibili.

Aggiungendo a tale aliquota quella fissata dall'articolo 11 (pari al 9,65 per cento) si ottiene, sempre con riferimento al quadriennio 1970-1973, l'aliquota di equilibrio della gestione speciale (pari al 18,35 per cento), che tiene conto, sia dei riflessi della legge 30 aprile 1969, n. 153, sia degli oneri per scala mobile previsti secondo le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, ma che prescindono dalla disposizione innovativa contenuta nell'articolo 10 dello schema stesso.

Lo stesso articolo 11 fissa per le aziende, in aggiunta al contributo del 7,45 per cento, un contributo del 5 per cento a favore del fondo lavoratori dipendenti, destinato a far fronte, in un periodo ventennale decorrente dal 1° gennaio 1970, alla copertura delle pensioni trasferite all'assicurazione generale obbligatoria.

Le aziende ottengono così dal provvedimento una riduzione di una parte dell'aliquota attualmente a loro carico pari a 1,90 punti (l'aliquota a loro carico è pari al 12,45 per cento in luogo dell'attuale 14,35 per cento).

Le successive variazioni dell'aliquota contributiva destinata alla gestione speciale saranno ripartite tra aziende e iscritti secondo le disposizioni vigenti per i contributi dovuti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 12 recepisce le norme dell'assicurazione generale per quanto concerne il cumulo tra retribuzione e pensione, nei casi di pensionati della gestione speciale che prestano opera dipendente.

L'articolo 13 sopprime il massimale retributivo, nei limiti del quale sono attualmente calcolate le pensioni a carico della gestione speciale, ciò anche per confermare il trattamento integrativo ai nuovi livelli retributivi vigenti nell'assicurazione generale, ai fini del calcolo delle pensioni.

L'articolo 14 fissa le quote di ammortamento del disavanzo della gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973 nell'importo previsto per l'anno 1970, onde rendere meno gravoso per la gestione l'ammortamento del residuo debito con le annualità successive.

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in tema di riscatto previdenziale dei periodi di servizio prestati anteriormente all'iscrizione alla gestione speciale. Poiché l'attuale articolo comporta un eccessivo onere finanziario, la quasi totalità dei richiedenti non ha avuto possibilità di avvalersi delle norme esistenti.

È stato ritenuto, pertanto, di andare incontro agli interessati, apportando modifiche ai criteri di calcolo degli oneri, stabilendone il computo sulla base dell'aliquota di equilibrio della gestione speciale, fissata nella misura dell'8,60 per cento delle retribuzioni percepite dagli iscritti alla data della domanda, se i periodi da riscattare siano già stati coperti da assicurazione generale obbligatoria. In caso contrario, gli interessati, in aggiunta alla citata aliquota dell'8,60 per cento, dovranno corrispondere, sulla retribuzione percepita alla data della domanda, anche i contributi dell'assicurazione generale.

L'articolo prevede, altresì, il riesame delle domande non decise, alla stregua delle norme più favorevoli.

Gli effetti previdenziali decorrono, in ogni caso, da data posteriore all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in tema di riconoscimento, agli effetti delle prestazioni a carico della gestione speciale, dei periodi di navigazione compiuti anteriormente alla data di iscrizione alla gestione.

Le innovazioni apportate dall'articolo sono state dettate dall'opportunità di estendere la facoltà di riscatto anche al personale amministrativo proveniente dallo stato maggiore navigante e di consentire il riscatto, ai fini delle prestazioni della gestione speciale, dell'intero periodo di tempo trascorso in navigazione.

Per gli iscritti sono previsti criteri e modalità analoghi a quelli stabiliti con il precedente articolo, anche per quanto concerne gli

effetti previdenziali che, nei confronti di coloro che abbiano ottenuto la liquidazione di una pensione nel periodo compreso tra il 1° settembre 1967 e la data di entrata in vigore del provvedimento, non possono avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Il titolo III, con il suo articolo 17, concerne l'adeguamento delle pensioni di previdenza marinara.

La sostituzione dell'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è stata imposta dalla necessità di conformare le pensioni marittime alle norme sulla scala mobile delle pensioni dell'assicurazione generale, contenute nella legge 30 aprile 1969, n. 153, norme che, alla data di entrata in vigore della legge n. 658, non ancora esistevano.

Com'è noto, l'articolo 92 della citata legge n. 658, che si intende sostituire, prevede la variazione delle pensioni marittime e della gestione speciale allo scadere del triennio 1967-1969, se ed in quanto il rapporto intercorrente fra l'indice medio annuo del costo della vita, calcolato dall'istituto centrale di statistica nel 1969, e quello, calcolato dallo stesso istituto, per l'anno 1966, abbiano dato una variazione pari o superiore al 12 per cento. Le successive variazioni di scala mobile non sono poi soltanto condizionate dal raggiungimento della percentuale indicata, bensì anche dal trascorrere di un triennio. La variazione, secondo il rapporto sopra indicato, è stata pari al 6,20 per cento; cosicché, stando alle norme dell'articolo 92, le pensioni predette non avrebbero titolo ad alcun adeguamento e dovrebbero attendere la scadenza del successivo triennio 1970-1972 per conseguire miglioramenti.

Tutto ciò impedirebbe di collegare tali pensioni alle norme rivalutative dell'assicurazione generale che, com'è noto, cominciano ad operare con decorrenza dall'anno 1970 a riferimento dell'anno 1969, quale anno terminale ai fini del primo accertamento delle condizioni richieste dalla legge.

Tutte le pensioni a carico della gestione marittimi e della gestione speciale sono state, pertanto, riferite al 1° gennaio 1970, adeguandole in relazione al rapporto tra il numero indice medio dell'anno 1969 e quello dell'anno 1966.

Il rapporto di cui sopra, per la gestione marittimi, si applica però soltanto alle pensioni liquidate con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 agosto 1967, sulla

base della tabella retributiva GM1 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658.

Per le restanti pensioni a carico della stessa gestione, liquidate successivamente sulla base della tabella retributiva GM2 allegata alla citata legge n. 658, l'adeguamento è stato previsto per il 4,10 per cento, vale a dire in relazione al rapporto intercorrente fra l'indice medio del costo della vita dell'anno 1969 e quello dell'anno 1967.

Si prescinde dall'anno di decorrenza delle pensioni, a motivo del fatto che le pensioni a carico di tale gestione sono liquidate sulla base di retribuzioni formalizzate in apposite tabelle che non hanno risentito, nel 1966, 1967 e 1968, degli sviluppi dovuti al rialzo del costo della vita.

I medesimi adeguamenti spettano alle pensioni liquidate alle particolari categorie previste nel titolo I, capo VII, della citata legge n. 658 (personale delle navi traghetto delle ferrovie dello Stato e del corpo equipaggi militari marittimi nonché marittimi italiani imbarcati su navi straniera).

A differenza di quanto disposto per le pensioni della gestione marittimi, le pensioni liquidate a carico della gestione speciale, mentre conseguono identica maggiorazione del 6,20 per cento, in relazione al rapporto intercorrente tra il numero medio del costo della vita per l'anno 1969 e quello dell'anno 1966, se decorrenti da data anteriore al 1° febbraio 1967, ricevono invece, se aventi decorrenza successiva al 31 gennaio 1967, l'adeguamento derivante dal rapporto tra l'indice medio del costo della vita per l'anno 1969 e quello dell'anno di decorrenza della pensione ovvero, dell'anno precedente, se si tratta di pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio.

Gli adeguamenti decorrono, per ambedue le gestioni, dal 1° gennaio 1970. Per gli anni successivi saranno integralmente applicate le norme riguardanti la scala mobile delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il costo degli adeguamenti previsti dal presente articolo raggiunge circa i 233 milioni, per la gestione marittimi, ed i 12 milioni, per la gestione speciale, con un totale di 245 milioni.

Con lo stesso decreto saranno modificate le tabelle retributive valevoli per il calcolo dei contributi e delle prestazioni, applicando i coefficienti adottati per l'adeguamento delle pensioni con la decorrenza prevista per l'ade-

guamento stesso, e ciò allo scopo di evitare che gli iscritti che raggiungono il diritto a pensione posteriormente all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni conseguano prestazioni di importi inferiori a quelle dei titolari di pensioni liquidate precedentemente in attesa della periodica revisione delle stesse tabelle da effettuarsi ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

Inoltre, con il meccanismo predisposto dall'articolo in esame si assicura la copertura degli oneri conseguenti al previsto adeguamento.

Gli adeguamenti assorbono comunque le quote di maggiorazione per carichi familiari, fino a concorrenza dell'importo previsto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

GESTIONE MARITTIMI

ART. 1.

(Misura della pensione).

L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno eguale o superiore a sei mesi.

Ai fini suddetti, la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere — vigenti alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione — relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante i singoli periodi di navigazione, al genere della nave e della navigazione.

La determinazione della media anzidetta è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.

L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti ed è maggiorato, per i figli ed il coniuge

del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione medesima.

Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione obbligatoria, allorquando compete al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per familiare.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiare a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.

La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d), della presente legge.

Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al precedente comma è ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta, non superi la retribuzione annua attribuibile all'iscritto, secondo la tabella allegata alla presente legge, alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione della assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.

La pensione annua, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è ripartita in 13 rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

ART. 2.

(Variazione della percentuale per il calcolo della pensione marittima).

A decorrere dal 1° gennaio 1976, la percentuale prevista dal primo comma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1976.

ART. 3.

(Trattenuta per i pensionati marittimi che si rioccupino alle dipendenze di terzi).

Per i titolari di pensione a carico della gestione marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive o integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalle norme dell'assicurazione citata.

Le disposizioni contenute nel precedente comma non si applicano alla quota di pensione che la gestione marittimi corrisponde al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

ART. 4.

(Maggiorazione della pensione per differimento).

L'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato. Fermo restando il limite massimo della pensione al 74 per cento ovvero all'80 per cento della retribuzione pensionabile, in conformità di quanto disposto

dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per i marittimi che presentino la domanda di pensione per vecchiaia dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla gestione marittimi, compiuti posteriormente a tale data, sono computati fino ad un massimo di 5 anni, per una entità doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utili a pensione.

ART. 5.

*(Aliquota contributiva
della gestione marittimi).*

A decorrere dal 1° gennaio 1971, il contributo di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla gestione marittimi è stabilito nella misura del 7,50 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed è posto, per il 6 per cento, a carico dell'armatore, e per l'1,50 per cento, a carico del marittimo.

Qualsiasi successiva variazione dell'aliquota contributiva di cui al primo comma, disposta ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sarà ripartita, fra l'armatore ed il marittimo, secondo gli stessi criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 6.

*(Riapertura del termine di cui all'ultimo
comma dell'articolo 54 della legge
27 luglio 1967, n. 658).*

Il termine per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 54, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è riaperto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La decorrenza della prestazione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda, purché a tale data sussistano le condizioni previste ai punti 1), 2), 3), 4) dell'articolo 54 citato.

Coloro che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658, successivamente al 1° agosto 1968 e non oltre la data di entrata in vigore della

presente legge, possono, entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, chiedere il riesame della domanda stessa. La relativa prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sempreché alla data stessa sussistano le condizioni di cui al precedente comma.

Le pensioni liquidate ai sensi dei precedenti commi sono assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 7.

(Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti).

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, stabilendone la decorrenza, variazioni ed aggiunte ai vari gruppi dei porti ove è istituito il servizio di pilotaggio ai sensi dell'articolo 86 del codice della navigazione, contemplati al punto P) della tabella allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.

ART. 8.

(Riscossione dei contributi).

L'articolo 21 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Tutti i crediti e i proventi della Cassa nazionale per la previdenza marinara — meno quelli derivanti da censi, mutui ed altre simili fonti — saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dalla emissione del relativo ordine da parte della Cassa stessa, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.

A tale scopo i ruoli dei contribuenti morosi saranno compilati dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli, sulla base degli elementi forniti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia, perché siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Tali ruoli saranno posti in riscossione in unica soluzione alla scadenza più prossima, purché tra la notifica della cartella e la scadenza stessa decorrano almeno venti giorni.

I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, alla suddetta Cassa di previdenza marinara ».

TITOLO II.

GESTIONE SPECIALE

ART. 9.

(Misura della pensione).

L'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura annua della pensione è stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibili all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado e all'anzianità a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla gestione speciale.

Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a sei mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a sei mesi.

L'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione citata, allorché compete all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per familiari.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto

delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari a quella dell'assicurazione generale obbligatoria.

La pensione annua, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico è ripartita in 13 mensilità e la tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria.

Per i dirigenti iscritti alla gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versate a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla gestione medesima.

La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della gestione speciale è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in aggiunta alle prestazioni dovute ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge ».

Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1970.

ART. 10.

(Trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti).

A decorrere dal 1° gennaio 1970, le pensioni di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assunte, come supplementi, in carico dall'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

I supplementi di cui al precedente comma, prima di essere assunti in carico dall'assicurazione generale obbligatoria, sono maggiorati del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1967, e del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1967 ed il 31 agosto 1967.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'articolo 77 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

ART. 11.

(Aliquota contributiva della gestione speciale - Contributo a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

A decorrere dal 1° gennaio 1970, il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla gestione speciale, è stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed è posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.

In aggiunta al contributo di cui al precedente comma, a copertura dell'onere derivante all'assicurazione generale obbligatoria dall'assunzione delle pensioni indicate nel precedente articolo, le società e gli enti di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono tenuti a versare, per un periodo di venti anni, a decorrere dal 1° gennaio 1970, al fondo per le pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, un contributo a proprio carico pari al 5 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sarà ripartita, tra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 12.

(Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente).

Per i titolari di pensione a carico della gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive ed integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.

ART. 13.

(Soppressione del massimale retributivo pensionistico della gestione speciale).

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, il massimale previsto dal penultimo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è soppresso.

Le pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969 e quelle in favore di superstiti di assicurati deceduti posteriormente al 30 novembre 1969 o di pensionati che abbiano liquidato la pensione successivamente al 31 dicembre 1969, sono riliquidate ai sensi del precedente comma.

ART. 14.

(Determinazione delle annualità di ammortamento del disavanzo della gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973).

Le annualità di ammortamento del disavanzo della gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di lire 570 milioni ciascuna.

Resta ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato per l'ammortamento del debito residuo.

ART. 15.

(Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla gestione speciale).

L'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla gestione speciale, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta gestione presso le società contemplate nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, può esercitare la facoltà di cui al presente articolo, presentando apposita domanda,

entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La somma da versare per il riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data della presentazione della domanda di riscatto ovvero, se trattasi di pensionato, sulla retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti di contribuzione presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati, in aggiunta alla somma di cui al precedente comma:

a) per i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi della predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda — ovvero, se trattasi di pensionato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro — ed in base all'aliquota vigente al 1° settembre 1967;

b) per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della medesima assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati con riferimento alla retribuzione di cui alla precedente lettera a) ed alle aliquote vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare è al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara durante i servizi da riconoscere.

Per i predetti periodi di navigazione la gestione marittimi trasferirà alla gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati e in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

Gli effetti previdenziali del riscatto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché la somma dovuta sia versata alla gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di richiesta della Cassa na-

zionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di cui al presente articolo se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Il personale di cui al quarto comma del presente articolo, che abbia presentato domanda di riscatto nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, entro un anno da tale data, che sia riesaminata la domanda stessa, purché il riscatto non sia stato già perfezionato con il versamento dell'importo richiesto dalla Cassa.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, nei limiti del massimale in vigore fino al 1° settembre 1967, per le domande presentate anteriormente a tale data, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati anche i contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del sesto comma del presente articolo.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purché il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di cui all'iscritto ne è comunicato l'importo; in caso diverso, la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

ART. 16.

(Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla gestione marittimi).

L'articolo 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla gestione speciale, può chiedere il riconoscimento, agli effetti

del trattamento previsto dall'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dei periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla sola gestione marittimi che non siano stati già comunque utilizzati ai fini di pensione.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico.

Il periodo da riconoscere presso la gestione speciale, è commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione da riconoscere e la retribuzione, percepita alla data di iscrizione alla gestione speciale, costituita dagli elementi indicati alle lettere *a)* e *b)* del secondo e quarto comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante.

La gestione marittimi trasferisce alla gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, per i periodi di navigazione di cui al comma precedente, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

La facoltà prevista dal secondo comma del presente articolo può essere esercitata anche dal personale in servizio alla data del 1° settembre 1967 o assunto in ruolo organico nel periodo compreso fra la predetta data e quella di entrata in vigore della presente legge inoltrando apposita domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento di cui al quarto comma del presente articolo hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Il personale che ha esercitato la facoltà prevista al secondo e sesto comma del presente articolo può chiedere, altresì, il riscatto del periodo risultante dalla differenza tra il complesso della navigazione utilizzata per il riconoscimento di cui al precedente quarto comma ed il periodo riconosciuto utile presso la gestione speciale, presentando la relativa domanda entro i termini stabiliti, rispettivamente, dai commi terzo e sesto del presente articolo.

La somma da versare per tale riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione, percepita alla data di pre-

seuazione della domanda di riscatto, costituita dagli elementi di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo e quarto comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante ovvero, se trattasi di pensionato, dalla analoga retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ed in base all'aliquota contributiva dell'8,60 per cento.

Gli effetti previdenziali del riscatto previsto dal precedente comma hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purché la somma dovuta per il riscatto stesso sia versata entro tre mesi dalla data richiesta dalla Cassa nazionale della previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

TITOLO III.

NORME GENERALI

ART. 17.

(Adeguamento delle pensioni di previdenza marinara).

L'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo delle pensioni di cui all'articolo 46, in godimento alla stessa data, liquidate dalla gestione marittimi sulla base della tabella GM1 allegata alla presente legge, è aumentato del 6,20 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo delle pensioni liquidate dalla gestione marittimi, sulla base della tabella GM2 allegata alla presente legge con decorrenza fino al 31 dicembre 1969 ed in godimento al 1° gennaio 1970, è aumentata del 4,10 per cento.

Dall'anno 1971 in poi, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla gestione marittimi, in atto al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato, con effetto dal 1° gennaio medesimo, con decreto dei Ministri del

lavoro e previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, applicando le norme vigenti della citata assicurazione nonché il coefficiente di adeguamento per la stessa assicurazione stabilito.

Nei periodi compresi tra la data di decorrenza dell'adeguamento di cui al precedente comma e la data di decorrenza delle modifiche delle tabelle retributive valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni marittime, disposte ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della presente legge le tabelle stesse sono adeguate in misura corrispondente al coefficiente di cui al precedente comma, dalla medesima data, con lo stesso decreto. Le variazioni sono assorbite e sostituite da quelle conseguenti alle modifiche delle tabelle medesime disposte ai sensi dell'articolo 6, secondo comma della presente legge con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate a totale carico della gestione marittimi in favore delle particolari categorie di lavoratori previste nel Titolo I, Capo VII - della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo annuo complessivo delle pensioni liquidate dalla gestione speciale in favore del personale amministrativo e del personale di stato maggiore navigante dipendente dalle società di cui all'articolo 58 della presente legge ed in godimento alla data anzidetta è maggiorato in relazione all'epoca della decorrenza, secondo le aliquote riportate nel seguente prospetto:

Decorrenza pensione	Aliquota percentuale di maggiorazione
fra il 1° febbraio 1965 ed il 31 gennaio 1967	6,20
fra il 1° febbraio 1967 ed il 31 gennaio 1968	4,10
fra il 1° febbraio 1968 ed il 31 gennaio 1969	2,80

Dall'anno 1971 in poi, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla gestione speciale, in atto al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato, con effetto dal primo gennaio medesimo, con decreto dei Ministri del lavoro e previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro

del tesoro, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonché il coefficiente di adeguamento per la stessa assicurazione stabilito.

Le pensioni della gestione speciale, aventi decorrenza 1° gennaio di ogni anno, sono adeguate, ai fini dell'applicazione del precedente comma, con le stesse norme previste per le pensioni aventi decorrenza nell'anno precedente.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi di famiglia corrisposte ai sensi degli articoli 13 e 67 della presente legge, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato, ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

ART. 18.

(Decorrenza degli effetti della legge).

Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971, salvo quanto diversamente disposto negli articoli 1, 2. 9. 10. 11. 17.